

Ambito di applicazione oggettivo

Sommario: 2.1 Identità delle attività finanziarie e patrimoniali detenute all'estero e determinazione dei corrispondenti valori – 2.1.1 Valorizzazione delle attività finanziarie e patrimoniali – 2.1.2 Identità dei valori ai quali applicare le sanzioni ridotte – 2.1.3 Applicabilità dell'Ivie e dell'Ivafe – 2.2 Identità dei redditi, di fonte estera e di fonte interna, oggetto di emersione – 2.3 Obbligo della determinazione analitica dei redditi – 2.3.1 Redditi di capitale e crediti d'imposta. Le imposte sostitutive – 2.3.2 Determinazione forfettaria con aliquota proporzionale dei (soli) rendimenti – 2.4 Determinazione dei redditi da reato – 2.5 Disciplina tributaria delle somme prelevate dai conti esteri

2.1 Identità delle attività finanziarie e patrimoniali detenute all'estero e determinazione dei corrispondenti valori

Per indicare i «capitali» detenuti all'estero, dei quali corre l'obbligo della dichiarazione annuale (quadro RW), le norme dell'art. 4, co. 1, D.L. 167/1990, usano l'espressione «*investimenti all'estero ovvero attività estere di natura finanziaria, suscettibili di produrre redditi imponibili in Italia*», rimasta sostanzialmente immutata dal 1997. Per esprimere lo stesso concetto l'art. 5-*quater*, co. 1, D.L. 167/1990, usa due espressioni diverse: nella prima parte del comma, quella di: «*attività finanziarie e patrimoniali costituite o detenute fuori del territorio dello Stato*»; nella lettera a), quella di: «*tutti gli investimenti e tutte le attività di natura finanziaria costituiti o detenuti all'estero*».

Le due espressioni *attività patrimoniali* ed *investimenti* non parrebbero contenere significati diversi e non a caso la stessa Agenzia le impiega come fossero equivalenti. È significativa invece l'assenza, dall'ambito dell'art. 5-*quater*, D.L. 167/1990, dell'inciso «*suscettibili di produrre redditi imponibili in Italia*», che invece è presente nelle norme dell'art. 4, co. 1, primo periodo, dello stesso decreto. Ed è un'assenza opportuna, perché l'inciso pareva contenere una condizione di produttività («*suscettibili di produrre...*») difficilmente attribuibile a beni (opere d'arte, oro, gioielli, ecc.) che, seppure di

cospicuo valore, non costituiscono di norma fonti dirette e continuative di ricchezza novella, salvo rappresentino l'oggetto di un'attività d'impresa oppure di attività commerciali non esercitate abitualmente. La stessa Agenzia, nel commentare il testo dell'art. 4, comma 1, del D.L. 167/1990, dopo le innovazioni introdotte dall'art. 9 della *Legge europea 2013*, ben consapevole delle limitazioni implicite in tale espressione («*suscettibili di ...*»), ha ritenuto eccessario precisare che la «*capacità produttiva di reddito*» delle attività patrimoniali detenute all'estero avrebbe dovuto considerarsi «*meramente potenziale e quindi eventuale e lontana*»¹. Ed anche recentemente l'Agenzia ha ricordato che l'obbligo della presentazione del quadro RW ricorre anche quando «*sussista una capacità produttiva di reddito meramente potenziale e quindi eventuale e lontana nel tempo derivante dall'alienazione, dall'utilizzo nonché dallo sfruttamento del bene, anche senza organizzazione d'impresa*»².

Per favorire interpretazioni appropriate, sia delle norme dell'art. 4 e sia del nuovo art. 5-*quater*, D.L. 167/1990, la soluzione più congruente è comunque quella di rifarsi alla Circ. 23 dicembre 2013, n. 38 (facilmente reperibile su Internet e, particolarmente nel sito dell'Agenzia delle Entrate) la quale illustra le «nuove disposizioni in materia di monitoraggio fiscale» introdotte dall'art. 9 della *Legge europea 2013* e contiene proprio l'espressione «*attività finanziarie e patrimoniali*» recepita dalla successiva disciplina dell'emersione internazionale introdotta dalla L. 186/2015. Occorre solo aggiungere che devono considerarsi «*detenute all'estero*», come tali conducibili

1 Cfr. circ. 23 dicembre 2013, n. 38, pag. 38.

2 Per una completa informazione è utile riportare l'intero passo della circ. 10/2015 la quale afferma: «*Pertanto, come indicato nelle istruzioni per la compilazione del quadro RW, a partire dalla dichiarazione per il periodo d'imposta 2009 (modello Unico 2010) l'obbligo dichiarativo ... non resta più confinato agli investimenti che hanno effettivamente prodotto redditi imponibili in Italia, ma deve essere esteso a tutti gli investimenti detenuti all'estero per i quali ... sussista una capacità produttiva di reddito meramente potenziale e quindi eventuale e lontana nel tempo derivante dall'alienazione, dall'utilizzo nonché dallo sfruttamento del bene, anche senza organizzazione d'impresa*» (pag. 15).

all'ambito dell'emersione internazionale, anche le «attività finanziarie estere»³, depositate presso filiali in Italia di banche estere e, comunque, non depositate presso intermediari residenti.

Dopo aver chiarito che «per attività estere di natura finanziaria devono intendersi quelle attività da cui derivano redditi di capitale o redditi diversi di natura finanziaria di fonte estera», l'Agenzia procede ad una elencazione minuziosa di tutte le attività finanziarie collocate all'estero, tanto estere che italiane⁴. Dopo di che passa all'esame delle

3 Cfr. circ. 13 marzo 2015, n. 10, pag. 16.

4 «Attività i cui redditi sono corrisposti da soggetti non residenti, tra cui, partecipazioni al capitale o al patrimonio di soggetti non residenti (ad esempio, società estere, entità giuridiche quali fondazioni estere e Trust esteri), obbligazioni estere e titoli similari, titoli pubblici italiani e titoli equiparati emessi all'estero, titoli non rappresentativi di merce e certificati di massa emessi da non residenti (comprese le quote di OICR esteri), valute estere, depositi e conti correnti bancari costituiti all'estero indipendentemente dalle modalità di alimentazione (ad esempio, accrediti di stipendi, di pensione o di compensi); contratti di natura finanziaria stipulati con controparti non residenti, tra cui, finanziamenti, riporti, pronti contro termine e prestito titoli, nonché polizze di assicurazione » sulla vita e di capitalizzazione stipulate con compagnie di assicurazione estere; contratti derivati e altri rapporti finanziari stipulati al di fuori del territorio dello Stato; metalli preziosi allo stato grezzo o monetato detenuti all'estero; diritti all'acquisto o alla sottoscrizione di azioni estere o strumenti finanziari assimilati; forme di previdenza complementare organizzate o gestite da società ed enti di diritto estero. Devono essere indicate nel quadro RW anche le attività finanziarie italiane detenute all'estero - ad esempio, i titoli pubblici ed equiparati emessi in Italia, le partecipazioni in soggetti residenti ed altri strumenti finanziari emessi da soggetti residenti - in quanto suscettibili di produrre redditi diversi di natura finanziaria derivanti da attività detenute all'estero. Si ricorda che con la circolare n. 9/E del 30 gennaio 2002 (risposta 1.28) e la già citata risoluzione n. 134/E del 2002 sono state considerate «detenute all'estero» anche le attività finanziarie italiane detenute per il tramite di fiduciarie estere o soggetti esteri interposti. Vanno altresì riportate le attività e gli investimenti detenuti all'estero per il tramite di soggetti localizzati in Paesi diversi da quelli collaborativi nonché in entità giuridiche italiane o estere, diverse dalle società, qualora il contribuente risulti essere «titolare effettivo» delle predette attività e investimenti nell'accezione contenuta nella normativa sull'antiriciclaggio di cui si è precedentemente trattato. Le attività finanziarie detenute all'estero vanno indicate nel quadro RW anche se immesse in cassette di sicurezza. Inoltre, sono soggette al medesimo obbligo anche le attività finanziarie estere detenute in Italia al di fuori del circuito degli intermediari residenti» (circ. 38- E-2013, pag. 34 e segg., ma cfr. anche, infra, sub 1.3.1.). Nello stesso senso cfr., anche, C.M. 10/E/2015, pagg. 15-16.

attività di natura patrimoniale, precisando che «*gli investimenti da indicare nel quadro RW sono costituiti da beni patrimoniali collocati all'estero e che sono suscettibili di produrre reddito imponibile in Italia*». Ma subito dopo, come si diceva, precisa che «*sono soggetti all'obbligo di monitoraggio le consistenze di tutti gli investimenti detenuti all'estero anche nel caso in cui sussista una capacità produttiva di reddito meramente potenziale e quindi eventuale e lontana nel tempo derivante dall'alienazione, dall'utilizzo nonché dallo sfruttamento del bene, anche senza organizzazione d'impresa*». E comprende negli investimenti, per i quali sussiste l'obbligo della dichiarazione anche quelli di natura soltanto «*patrimoniale quali, ad esempio, gli immobili tenuti a disposizione, le imbarcazioni, gli oggetti preziosi e le opere d'arte, indipendentemente dall'effettiva produzione di redditi imponibili nel periodo d'imposta*»⁵.

Salvo errore di chi scrive, non parrebbero essere previsti esplicitamente dalla C.M. 38/2013, e neppure dalla C.M. 10/2015, i beni immateriali, quali marchi, brevetti, opere dell'ingegno, ecc., certamente esclusi dall'ambito di applicazione dell'Ivie e dell'Ivafe; il che potrebbe anche apparire singolare considerata la straordinaria importanza che questi beni possono talvolta avere. Essi devono quindi rientrare nella previsione residuale secondo la quale «*per le altre attività patrimoniali detenute all'estero, diverse dagli immobili, per le quali non è dovuta l'Ivie, il contribuente deve indicare il costo d'acquisto, risultante dalla relativa documentazione probatoria, ovvero il valore di mercato all'inizio di ciascun periodo d'imposta (ovvero al primo*

5 La circolare 38/E/2013 annovera fra le attività di natura patrimoniale, «*a titolo esemplificativo: gli immobili situati all'estero o i diritti reali immobiliari (ad esempio, usufrutto o nuda proprietà) o quote di essi (ad esempio, comproprietà o multiproprietà), gli oggetti preziosi e le opere d'arte che si trovano fuori del territorio dello Stato (compresi quelli custoditi in cassette di sicurezza), le imbarcazioni o le navi da diporto o altri beni mobili detenuti all'estero e/o iscritti nei pubblici registri esteri, nonché quelli che pur non essendo iscritti nei predetti registri avrebbero i requisiti per essere iscritti in Italia*» (pag. 38).

giorno di detenzione) e al termine dello stesso (ovvero al termine del periodo di detenzione nello stesso)»⁶.

Secondo le istruzioni sulla compilazione del modello di accesso alla procedura di collaborazione volontaria⁷, i valori delle attività finanziarie e patrimoniali devono essere indicati nel secondo riquadro, alla Sez. II, Attività estere⁸, di pag. 5, senza alcuna distinzione (fra attività finanziarie e patrimoniali). Esse, come sarà esposto diffusamente nel prossimo paragrafo, prescrivono soltanto che *«deve essere indicata la consistenza del patrimonio detenuto all'estero in violazione della disciplina sul monitoraggio fiscale relativamente a tutti i periodi d'imposta per i quali, alla data di presentazione della richiesta, non sono scaduti i termini per l'accertamento o per la contestazione della violazione degli obblighi di dichiarazione di cui all'art. 4, comma 1 del decreto legge n. 167 del 1990, tenendo conto anche del raddoppio dei termini previsto dall'art. 12, comma 2-ter del decreto legge n. 78 del 2009»*.

2.1.1 Valorizzazione delle attività finanziarie e patrimoniali

In merito agli adempimenti per l'accesso alla procedura, prescritti dall'art. 5-quater, D.L. 167/1990, le *«Istruzioni»* del Direttore stabiliscono che la valorizzazione delle attività finanziarie e patrimoniali deve avvenire, sia in relazione ad ogni periodo d'imposta (Sez. II, *Attività estere*), sia complessivamente (Sez. IV, *Attività estere alla*

6 Cfr. circ. 23 dicembre 2013, n. 38, pag. 42, secondo cpv.

7 Contenute nel provvedimento del Direttore dell'Agenzia, prot. n. 2015/13193, del 30 gennaio 2015, *«Approvazione del modello per la richiesta di accesso alla procedura di collaborazione volontaria per l'emersione ed il rientro di capitali detenuti all'estero e per l'emersione nazionale»*.

8 Cfr. provvedimento del Direttore dell'Agenzia, prot. n. 2015/13193, del 30 gennaio 2015, pag. 5. Tali attività devono essere poi analizzate nella relazione accompagnatoria.